

# RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA

---

a cura di *Monia Giovannetti e Massimo Pastore*

**Savino Mario, *La Libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori*, Milano, Giuffrè, 2012<sup>1</sup>**

«Le porte dell'Italia sono aperte a tutti coloro, che per ragioni di misfatto non siano soggetti alla estradizione, e i venuti devono trovare da noi una seconda patria, ma a patto che essi rispettino le leggi del Paese, che non se ne turbi la sicurezza interna ed esterna, e che senza occupazione e senza mezzi non vi si meni la vita di vagabondo».

Così la relazione che accompagna la legge di pubblica sicurezza del 1889. Vi fa eco Oreste Ranalletti nel 1904. «Gli interessi tra i vari popoli sono ormai così collegati tra loro e interdipendenti, che non è possibile ammettere uno Stato chiuso in un superbo ed egoistico isolamento, fuori della vita comune, vietante in maniera generale e permanente a qualsiasi straniero di passare i confini del proprio territorio e fissarvi la propria sede» (cit. alle pp. 79 e 78).

Era l'epoca in cui non era richiesto nulla per entrare in Italia od uscirne. Solo nel 1915, alla vigilia dell'ingresso dell'Italia in guerra, fu previsto dal d.l. n. 634 il passaporto come condizione come requisito per l'ingresso nel Paese (p. 95). Era un'epoca in cui l'espulsione dello straniero per motivi di ordine pubblico era un evento così eccezionale da suscitare un dibattito nella stampa, nell'ordine forense di Milano e nella stessa Camera dei deputati quando un'istitutrice francese Sordollet «venne espulsa dall'Italia con provvedimento del Ministro dell'interno» (p. 84).

Il nostro Autore ci conduce lungo questo percorso che a partire da una cultura cosmopolita, qual è quella dominante nello Stato liberale, è sbocciato oggi in un complesso sistema di controllo dell'immigrazione che utilizza tutto l'armamentario del diritto amministrativo: dal piano o programma, con cui vengono determinati i flussi migratori annui, all'autorizzazione, alla repressione dell'immigrazione clandestina col doppio strumento del respingimento alla frontiera e dell'espulsione, alle ricorrenti sanatorie etc. etc. (così il terzo capitolo).

Nel mezzo c'è un radicale mutamento del fenomeno dell'immigrazione. L'Italia da Paese di emigranti quale è stato tra la fine del XIX secolo e il primo decennio del XX e poi, nuovamente, nel secondo dopoguerra, è divenuto un Paese di immigranti in cui milioni di stranieri sono venuti a stanziarsi fra noi, regolarmente o ir-

---

1. Recensione di Guido Corso, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Roma 3.

regolarmente. Guardando le cose da questo punto di vista ci si rende conto che la generosità verso lo straniero della legislazione e della cultura giuridica ottocentesca era una generosità a buon mercato: mentre la chiusura manifestata soprattutto negli anni più recenti trova la sua spiegazione, se non la sua giustificazione, in ataviche tendenze dei gruppi umani quando si sentono minacciati nella loro identità.

Ancora una volta è il grande Ranalletti che, dismettendo i panni del giurista e vestendo quelli del sociologo, spiega le ragioni delle diverse risposte al fenomeno della immigrazione. Lo Stato può proibire l'immigrazione nel proprio territorio a talune classi di stranieri, e ordinare l'espulsione di quelli, che vi si trovino già stabiliti, per motivo che tale immigrazione sarebbe superiore alle forze economiche del Paese o perché la natura e i costumi nazionali degli immigrati, troppo diversi a quelli del Paese, farebbero di essi o ne fanno già un gruppo a sé, separato dalla popolazione locale, causa di dissidi con la medesima. Si sono veduti inoltre divieti di immigrazione fatti allo scopo di proteggere il lavoro indigeno contro la concorrenza di altri popoli più attivi, più sobri, con minori bisogni da soddisfare; e divieti di immigrazione fondati sopra la diversità di razza e di religione (citaz. a p. 90).

Queste forme di chiusura, ci spiega l'Autore, devono fare oggi i conti con un quadro costituzionale, interno e sopranazionale, che pone dei limiti: distinguendo innanzitutto il fatto dell'immigrazione, ossia l'operazione con la quale lo straniero entra in Italia per stabilirvisi in modo più o meno duraturo, dalla condizione dell'immigrato, ossia di colui che, regolarmente o irregolarmente, è entrato in Italia e vi risiede.

È vero, sottolinea Savino, che «*il disinteresse del Costituente per il tema della immigrazione è totale*» (p. 7), a parte il richiamo al diritto di asilo (art. 10, co. 3): ma è anche vero che sulla condizione dell'immigrato influiscono i principi che la Costituzione enuncia in termini generali e i diritti che riconosce a tutti. Anche se mancano specifiche previsioni, gli immigrati non si muovono in un deserto giuridico: perché essi, in quanto uomini, sono titolari dei diritti dell'uomo garantiti dall'art. 2 Cost. e vantano comunque gli specifici diritti che la Costituzione riconosce a tutti quando distingue "tutti" (per es. art. 24 e 19 Cost.) dai cittadini (artt. 16, 17 e 18 Cost.) o quando di alcuni diritti e libertà fornisce una definizione impersonale (artt. 13, 14, 15) o più precisamente formula proposizioni in cui il soggetto è la libertà o il diritto (e non la persona cui vengono riconosciuti).

A questo insieme di principi, libertà e diritti garantiti dalla Costituzione ma anche dal diritto europeo in cui vengono esaltate le garanzie procedurali e il vincolo della proporzionalità (pp. 199-217: cfr. anche la discussione sul caso El Dridi, pp. 344-352) sono subordinate le misure amministrative, penali e processuali via via inserite nel TU sull'immigrazione.

Nel terzo capitolo, che è quello centrale, tali misure vengono esaminate attentamente alla stregua della giurisprudenza, costituzionale, civile, amministrativa e comunitaria. Il tema dell'immigrazione impegna ogni specie di giudice anche in ragione del modo estemporaneo in cui il legislatore ha distribuito la tutela giurisdizionale.

Probabilmente l'Autore è troppo severo nei confronti di tale giurisprudenza alla quale va, invece, a nostro avviso, riconosciuto il merito di avere posto un argine a misure autoritarie o palesemente illegittime, in tema di respingimento, espulsione, trattenimento in CIE, accompagnamento coattivo.

Savino esamina criticamente i rapporti tra misure penali e misure amministrative, i provvedimenti repressivi fondati sull'accertamento in concreto della pericolosità sociale e i provvedimenti a carattere vincolato (l'automatismo espulsivo di cui alle p. 267 ss., spacciato da certi giudici come una forma garantistica mentre poggia invece su una presunzione assoluta di pericolosità in contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost.); e soprattutto censura quello che egli giudica un uso spropositato della clausola di ordine pubblico con un tendenziale slittamento, limitatamente agli immigrati, verso una concezione "ideale" e non "materiale" di detto ordine.

Non del tutto persuasivi sono alcuni degli schemi generali che l'Autore utilizza.

Come i concetti di nazionalizzazione, denazionalizzazione e rinazionalizzazione dell'ordine pubblico (questi termini figurano nei titoli di tutti e tre i capitoli). Poco persuasivi perché l'ordine pubblico è una categoria intrinsecamente connessa all'idea di Stato e al territorio dello Stato (e se vuoi, dello Stato nazione) sicché non è pensabile una sua denazionalizzazione (come auspica l'A.). Qualificare l'ordine pubblico comunitario come un ordine denazionalizzato (così il secondo capitolo) mi pare improprio. Quest'ordine prescinde, è vero, dalle nazioni che fanno parte dell'Unione ma per la semplice ragione che, nell'ottica europea, quelle nazioni formano un'unica nazione. Se così non fosse non si capirebbe Schengen.

Nelle conclusioni Mario Savino, in linea con la scuola giuridica di cui fa parte, sferra un attacco al principio di legalità al quale si deve, a suo giudizio, la "oggettivizzazione" delle fattispecie di pericolosità «che genera un conflitto tra rule by law e rule of law, tra legalità e diritto» (p. 373).

La legge, in ragione della «sua matrice maggioritaria comporta la supremazia dell'interesse pubblico primario - la salvaguardia dell'ordine pubblico o il controllo dei confini» sugli «interessi di individui che appartengono a una "insular minority"» (p. 375). Da qui un rinvio al ruolo dei giudici cui spetti «il compito di garantire il primato del diritto (rule of law) sulla legge (rule by law)» (ivi).

Se si scende dalle vette della filosofia politica e della scienza politica (in cui questi temi sono stati sempre dibattuti, da Platone a Tocqueville) e ci si cala nel nostro sistema costituzionale si potrebbe replicare al nostro A. che c'è legge e legge; e che le leggi che disciplinano i casi e i modi con cui può essere limitata la libertà personale o domiciliare o prevedono i reati e le pene o assoggettano le misure di sicurezza al principio di legalità, prevedono che i casi, i modi e i fatti vengono accertati da un giudice, e che il soggetto va punito per il fatto che ha commesso in conformità ad una tradizione politico-giuridica che bandisce il diritto penale d'autore; e che pertanto le leggi che Savino a ragione censura prestano il fianco alla critica non perché sono leggi, ma perché sono leggi che non si conformano all'impianto libera-

le su cui poggia il Titolo I della nostra Costituzione (tant'è che molte delle norme in esse contenute sono state travolte dalla Corte costituzionale).

A parte queste riserve, il lavoro merita il più ampio apprezzamento per la completezza dell'indagine, la ricchezza dell'informazione bibliografica e giurisprudenziale, la solidità dell'impianto sistematico: e perché no, anche per la passione civile che lo anima.

**Antonio M. Calamia, Marcello Di Filippo, Marco Gestri (a cura di), *Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei*, CEDAM, 2012<sup>2</sup>**

Il volume che si recensisce è un manuale del diritto di fonte internazionale ed europea applicabile agli stranieri, cioè a coloro che non hanno la cittadinanza dello Stato nei cui confronti i diritti in questione sono invocati. Come si legge nella Presentazione del volume, il lavoro nasce dall'esperienza didattica dei curatori, benché non esaurisca negli studenti (o nei loro docenti) i suoi potenziali destinatari.

L'intento dichiarato è quello di offrire un utile strumento per chiunque desideri inquadrare il tema del trattamento degli stranieri nella dimensione sovranazionale.

Ne è conferma l'impressione che si ricava dalla lettura: numerosi sono gli spunti che i pratici, operatori del diritto in primo luogo, possono trarre per porre nella giusta prospettiva la normativa italiana sull'immigrazione. Il trattamento degli stranieri in Italia - come i lettori di questa *Rivista* ben sanno - non si può ritenere disciplinato dal solo diritto italiano, interpretato e applicato in base alle logiche proprie del nostro ordinamento. Fonti sovranazionali sempre più numerose e estremamente disomogenee devono essere tenute in considerazione, sia perché il diritto italiano costituisce specifica attuazione di Trattati internazionali o atti dell'Unione europea, sia perché esse esprimono norme e principi che la normativa nazionale non può disattendere. E se il legislatore talvolta lo dimentica, assecondando le spinte politiche del momento, spetta al giudice, spontaneamente o su suggestione dell'avvocato, valorizzare nel giusto modo il diritto sovranazionale e correggere al momento dell'applicazione le mancanze (per usare un'espressione "asettica") del testo normativo.

Benché i sedici capitoli del libro siano scritti da dieci autori diversi, il volume si distingue per la notevole armonia dell'impostazione metodologica e per la ricchezza dei rinvii incrociati che, in ragione delle scelte editoriali compiute, appaiono un utile strumento di coordinamento. L'esposizione è articolata per temi; per ogni argomento sono analizzate le soluzioni offerte dal diritto internazionale consuetudinario, dagli accordi multilaterali relativi agli stranieri, soprattutto quelle elaborate nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'OIL o le Nazioni Unite dagli strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, dalle Convenzioni del Consiglio

---

2. Recensione di Alessandra Lang, professore associato di diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Milano.

d'Europa, dalla CEDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo, dall'Unione europea; non mancano talvolta, incursioni nel diritto interno, italiano in primo luogo, ma anche straniero. Ogni fonte normativa (e il riferimento è soprattutto alle Convenzioni internazionali e agli atti dell'Unione europea) è di regola esaminata in più capitoli, concentrandosi ognuno sulle disposizioni pertinenti la tematica affrontata. Questa scelta presenta un indubbio vantaggio, soprattutto per il pratico. Le fonti internazionali sono ormai numerosissime, ma molto disomogenee, sia quanto al contenuto, sia in relazione al valore giuridico, e non sempre adeguatamente conosciute. Raggruppare le norme per temi, mettendone in luce le peculiarità, semplifica il lavoro di selezione delle fonti e permette di individuare più facilmente il diritto che meglio fa al caso di specie.

Gli argomenti affrontati nei diversi capitoli seguono il percorso classico - e forse inevitabile - dell'ammissione, del soggiorno, del trattamento, dell'espulsione dello straniero, arricchendolo tuttavia con l'approfondimento di temi meno esplorati (come il diritto del cittadino di lasciare il proprio Stato di origine e di farvi ritorno), oppure emersi in epoca più recente (come l'impatto che il progressivo rafforzamento dei controlli alle frontiere, attraverso l'impiego di strumenti informatici, può avere sui singoli, la politica dei visti, la cooperazione penale internazionale per la lotta allo sfruttamento dei migranti). Il singolo è posto al centro dell'analisi, che mira costantemente ad identificare il contenuto e la portata dei diritti invocabili, anche laddove le norme internazionali sembrano piuttosto intese a rafforzare l'esercizio dei poteri coercitivi dello Stato. In chiusura di ogni capitolo, il libro offre una bibliografia, per consentire ulteriori approfondimenti.

Conclusa la lettura del ricco volume, si possono svolgere alcune considerazioni. Si ha la conferma del carattere nient'affatto omogeneo della categoria dello "straniero" e dell'imprecisione della nozione di "immigrazione", anche quando usata come predicato di "diritto". Qualificare una persona come straniero è solo l'operazione preliminare per l'identificazione del diritto applicabile, e a giusto titolo si parla di "molteplicità di statuti degli stranieri". Ulteriore conferma si ha del carattere delicato delle fasi di ammissione e espulsione dello straniero, momenti nei quali la differenza con i cittadini è drammaticamente evidente. Ciò nonostante, il diritto internazionale (e segnatamente il diritto dei diritti umani) offrono appigli, che per quanto deboli, possono essere preziosi nei casi singoli; soprattutto nella fase del respingimento o dell'esecuzione dell'espulsione, quando «gli abusi delle autorità statali possono assumere varie forme, [...] uno standard internazionale, pur se minimo, offre un baluardo contro gli eccessi» (p. 420). Emerge il carattere "a geometria variabile" della normativa dell'Unione europea, derivante dall'ulteriore distinzione tra stranieri, a seconda se cittadini di uno Stato membro o di Stati terzi. Il confronto, opportunamente condotto nel volume, tra gli atti UE applicabili ai cittadini dell'Unione e agli altri stranieri lo mostra in modo incontrovertibile. Tra l'altro, la differenza non consiste solo nel contenuto e nell'ampiezza dei diritti accordati (ampi, solidi e tendenzialmente esaustivi per i cittadini dell'Unione; timidi,

frammentari e subordinati agli interessi statali per gli altri stranieri), ma soprattutto nella combinazione tra il carattere marcatamente territoriale di diritti conferiti agli stranieri non comunitari e la pressoché totale concentrazione della cooperazione tra gli Stati sulla repressione dell'immigrazione illegale, con la conseguenza che il titolo di soggiorno accordato da uno Stato membro allo straniero produce limitatissimi effetti negli altri Stati membri, mentre le decisioni negative, siano esse adottate in relazione alla mancata ammissione, al diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato oppure all'espulsione, sono oggetto di riconoscimento negli altri Stati, che collaborano nell'esecuzione.

Conforta, però, il rilievo che il Trattato di Lisbona potrebbe condurre ad un diverso esito. Il diritto primario impiega un linguaggio assai più ambizioso di quello precedente alla revisione e che aveva costituito la base giuridica per l'adozione delle direttive attualmente in vigore. L'approccio minimalista e volutamente al ribasso della disciplina finora emanata potrebbe essere corretto in via interpretativa alla luce del diritto primario, compresa la Carta dei diritti fondamentali, il cui valore vincolante è ormai proclamato. In diverse parti del volume è infatti suggerita una interpretazione delle direttive alla luce del diritto primario sopravvenuto, che porta a concludere per l'invalidità di alcune disposizioni oppure per un temperamento dei profili più criticabili. Ed è qui evidente l'interesse che il pratico può avere nel far proprie le suggestioni proposte e cercare per via giudiziale, con eventuale coinvolgimento della Corte di giustizia, di mutare in chiave più garantista l'applicazione delle norme comunitarie. L'ottimismo è però temperato dalla constatazione, che emerge in più parti nel corso della trattazione, che la logica che sottende il diritto derivato è intesa a tutelare gli interessi degli Stati più che quelli degli stranieri. Ma se ciò è innegabile in generale, è pure vero che nei casi specifici che la vita presenta un bilanciamento a favore del singolo può essere condotto.

Se una critica deve essere per forza mossa al volume recensito, non riguarda certo il contenuto né le scelte metodologiche, bensì l'assenza di un indice analitico. Data l'accuratezza delle analisi condotte, la varietà delle fonti esaminate, le molte suggestioni interpretative offerte, un indice analitico consentirebbe di "sfruttare" al meglio la ricchezza del volume, soprattutto per i pratici. Se, come è scritto nella Presentazione, i curatori non escludono di predisporre una seconda edizione, mi permetto di inviare loro questo modesto suggerimento, anche se di onerosa attuazione.

## Segnalazioni bibliografiche

V. Altare, *Sulla disciplina transitoria dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento emesso dal questore (nota a sez. I, 23 settembre 2011, n. 36451)*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1881.

M. Ambrosini, a cura di, *Governare città plurali. Politiche locale di integrazione per gli immigrati in Europa*, FrancoAngeli, 2012.

F. Angelini, M. Benvenuti, A. Schillaci, *Le nuove frontiere dell'immigrazione, diritti, sicurezza*, Jovene, 2011.

E. Balibar, *Strangers as enemies. Walls all over the World, and how to Tear them Down*, in *Mondi migr.*, n. 1, 2012.

F. Belvisi, *I diritti fondamentali nella società multiculturale*, in *Dir. soc.*, n. 1, 2012.

D. Bonamore, *La discriminazione linguistica nel controllo dei titoli di viaggio sui mezzi pubblici*, in *Dir. fam.*, n. 2, 2012.

E. Cannizzaro, *Diritti "diretti" e diritti "indiretti": i diritti fondamentali tra Unione, CEDU e Costituzione italiana*, in *Dir. Un. eur.*, n. 1, 2012.

Castellaneta, *Le "relazioni pericolose" tra diritto penale dell'immigrazione e fonti dell'Unione europea*, in *Leg. pen.*, n. 1, 2012, p. 85.

Cordi, *Le nuove regole in materia di allontanamento ed espulsione dello straniero dalla direttiva 2008/115/CE al d.l. n. 89 del 2011 convertito in legge n. 129 del 2011*, in *Giur. merito*, 2012, p. 819.

R. De Felice, *La libertà di circolazione dei coniugi dello stesso sesso nello spazio di libertà dell'Unione*, in *Dir. fam.*, n. 4, 2012.

G. Di Chiara, *Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, custodia in carcere, criterio di adeguatezza e rigidi automatismi: ancora una declaratoria di incostituzionalità, nota a Corte cost., sent. 16.12.2011, n. 331*, in *Dir. pen. proc.*, n. 1, 2012.

C. Di Marco, *Il multiculturalismo alla prova della democrazia occidentale. I diritti degli stranieri nei territori di accoglienza*, in *Dem. dir.*, n. 1-2, 2012.

P. Farcei, *Sul procedimento per il riconoscimento dello status di apolide*, in *Dir. fam.*, n. 2, 2012.

M. Ferrero, F. Perocco, a cura di, *Razzismo al lavoro. Il sistema della discriminazione sul lavoro, la cornice giuridica e gli strumenti di tutela*, FrancoAngeli, 2011.

M. Francavaglia, *Il Consiglio di Stato e la sentenza «El Dridi»: le direttive europee hanno efficacia «abrogativa»?*, in *Giur. cost.*, n. 1, 2012.

M. Gambardella, *Gli effetti intertemporali della riformulazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, TU imm.*, in *Cass. pen.*, n. 1, 2012.

M. Gambardella, *Disapplicazione o abolitio criminis per i reati in materia di immigrazione che contrastano con la direttiva rimpatri?*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 1230.

M. Gialuz, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica, nota a Cass. pen., 7.7.2011, n. 26703*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2012.

A. Giannelli, *Respingimenti di stranieri indesiderati verso la Libia e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. cost.*, n. 3, 2012.

A. Liguori, *La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per i respingimenti verso la Libia del 2009: il caso Hirsi*, in *Riv. dir. intern.*, n. 3, 2012.

F. Macioce, *Immigrazione e famiglia: una prospettiva relazionale*, in *Dir. fam.*, n. 1, 2012.

G. Magno, *Sulla delibazione di provvedimento straniero recante adozione di minorenni a favore di persona non coniugata*, in *Dir. fam.*, n. 1, 2012.

A. Marchesi, *La protezione internazionale dei diritti umani. Nazioni Unite e organizzazioni regionali*, FrancoAngeli, 2012.

A. Marletta, *L'illegittimità del respingimento "differito" intempestivo tra tutela della libertà personale e legalità amministrativa*, in *Giur. mer.*, n. 5, 2012.

G. Morani, *L'ultima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione civile, in composizione del contrasto, all'interno della prima Sezione, sulla temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del minore*, in *Dir. fam.*, n. 1, 2012.

C. Morselli, *Hic sunt leones: la Corte di Strasburgo traccia l'invalidabile linea d'interdizione nella carta geografica dei respingimenti in alto mare*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2012.

C. Morselli, *Il "moto apparente" della Cassazione genera una logomachia nella traduzione in lingua cd. veicolare agli espulsi*, in *Dir. pen. proc.*, n. 9, 2012.

P. Palermo, *L'art. 14, commi 5-ter e quater, fra Unione europea, diritto penale e procedure di rimpatrio. Breve cronistoria di un contrasto tra incriminazione e diritti fondamentali*, in *Riv. pen.*, 2012, p. 8.

P. Palermo, *Sul diritto inviolabile al matrimonio (ed alla famiglia legittima) dell'essere umano, anche se "clandestino": brevi riflessioni su irragionevoli cause di "irregolarità" e di "inesistenza"*, in *Dir. fam.*, n. 1, 2012.

L. Pascucci, *La Corte costituzionale riconosce allo straniero irregolare la libertà di contrarre matrimonio*, in *Fam. dir.*, n. 3, 2012.

G. Pavich, *L'effettività del diritto di difesa nei confronti dello straniero irreperibile, contumace o espulso nella CEDU e nella giurisprudenza delle Corti superiori*, in *Riv. pen.*, 2011, p. 608.

S. Peers, *An EU Immigration Code: Towards a Common Immigration Policy*, in *Eur. journ. migr. law*, n. 1, 2012.

F. Picciché, *Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato alla luce della direttiva 2008/115/CE*, in *Riv. pen.*, 2012, p. 712.

N. Plastina, *Il respingimento forzoso di un numero indiscriminato di persone integra l'ipotesi di espulsione collettiva, vietata dalla CEDU*, in *Cass. pen.*, n. 6, 2012.

L. Puccetti, *Trasgressione del divieto di reingresso: davvero disapplicazione per violazione del principio di primazia del diritto dell'Unione*, in *Riv. pen.*, 2012, p. 663.

I. Queirolo, F. Pesce, *Applicazione del diritto straniero e dichiarazione giudiziale di paternità di un cittadino extraeuropeo*, in *Dir. fam.*, n. 3, 2012.

C. Renzetti, *Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nota a sez. I, 3.6.2010, n. 23872*, in *Cass. pen.*, n. 1, 2012.

A. Romano, *Rimpatrio e libertà personale dei migranti tra normativa italiana e direttiva 2008/115/CE: note al caso El Dridi*, in *Giur. cost.*, n. 2, 2012.

P. Sicurella, *Il controllo penale dell'immigrazione irregolare: esigenze di tutela, tentazioni simboliche, imperativi garantistici. Percorsi di riflessione critica*, in *Riv. dir. proc. pen.*, n. 4, 2012.

A. Sinagra, *Sulla perdita e sul riacquisto della cittadinanza*, in *Dir. fam.*, n. 2, 2012.

G.G. Valtolina, a cura di, *Figli migranti. I minori romeni e le loro famiglie in Italia*, FrancoAngeli, 2012.

P. Veronesi, *Diritti costituzionali e multiculturalità*, in *Dir. soc.*, n. 1, 2012.

A. Wiesbrock, *Granting Citizenship-related Rights to Third-Country Nationals: An Alternative to the Full Extension of European Union Citizenship?*, in *Eur. journ. migr. law*, n. 1, 2012.

J. Wles, *Matrimoni tra cittadini di diverse nazionalità: il ricongiungimento familiare quale specchio di una realtà transnazionale*, in *Fam. dir.*, n. 1, 2012.

## Documenti e rapporti

Council of Europe, *Language requirements for adult migrants in Council of Europe member states: Report on a survey*, Strasbourg, 2012.

European Commission, European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, *The Evolution and Impact of the Case-law of the Court of Justice of the European Union on Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC*, Luxembourg, 2012.

Human European Consultancy, Migration Policy Group, *Manuale di formazione sulla discriminazione*, maggio 2012.

MEDU, Medici per i diritti umani, *Arcipelago CIE. Indagine sui centri di identificazione ed espulsione italiani*, Infinito.

Ministero della giustizia, *Minori non accompagnati - Quadro di riferimento normativo e diritto all'identità*, Roma, 11.10.2012.

## Riviste e siti internet

[www.frontexit.org](http://www.frontexit.org): sito dedicato alla campagna FRONTEXIT per la difesa dei diritti umani dei migranti alle frontiere esterne dell'UE, lanciata da Migreurop e da 20 associazioni.

*Antigone*, n. 1, 2012. Numero speciale: *Senza dignità. Nono apporto sulle condizioni di detenzione in Italia*.

*Plein Droit*, la revue du GISTI, *Des familles indésirables*, n. 95, dicembre 2012.